



Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

A.C. 1409

Dossier n° 19 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
17 gennaio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1409
Titolo:	Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

L'AC 1409 si compone di **due articoli** ed è di iniziativa parlamentare. È stato approvato dal Senato in prima lettura (AS 871) ed è volto a consentire al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla [legge 19 ottobre 2017, n.155](#).

L'**articolo 1** specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i principi e criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi sono quelli già fissati dalla legge n.155 del 2017 per l'esercizio della delega principale. Per l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi l'articolo 1 fissa il termine nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale.

L'**articolo 2** reca le disposizioni finanziarie, specificando che all'attuazione dei decreti correttivi ed integrativi si provvede con le modalità e nel limite delle autorizzazioni di spesa già previste dalla citata legge 19 ottobre 2017, n.155.

Quanto al **procedimento per l'esercizio della delega**, l'[articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017](#) prevede che i decreti siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni. Se il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei 60 giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di 60 giorni.

Tra i numerosi **principi e criteri direttivi** stabiliti nella legge delega, cui dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi si ricordano:

- il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
- l'introduzione di una fase preventiva di "allerta" finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;
- la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una sdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori;
- la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.
- una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo,

- l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali assicurando la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;
- le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento;
- il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie;
- le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
- il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Sotto il profilo temporale, i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno essere adottati, in base all'articolo 1, comma 1, "entro due anni dalla data di entrata in vigore **dell'ultimo** dei decreti legislativi adottati",

Al riguardo, si ricorda che il Comitato ha costantemente ritenuto tale formulazione, sia pure non priva di precedenti, non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 22 marzo 2017 sul progetto di legge C. 4144).

Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di una formulazione alternativa che faccia riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, due anni dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi.